

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 8 giugno 2016, n. 98

L.r. 37/85 e s.m.i. - autorizzazione ampliamento coltivazione cava di gesso in località "GESSARA" – Comune di ANZANO DI PUGLIA (FG) – particelle n.128-129-130-131-132-133-135-136-137-138-139-346-651-724 del F.17 – Ditta VITO ALTERIO GESSI snc – ARIANO IRPINO (AV).

IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
 - VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
 - VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
 - VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 - VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 - VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
 - VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
 - VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
 - VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
 - VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
 - VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
 - VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
 - VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
 - VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
 - VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
 - VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
 - VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.29 del 06/06/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta VITO ALTERIO GESSI snc, con sede in ARIANO IRPINO (AV), esercente la cava di gesso settore B in località "GESSARA" del Comune di ANZANO DI PUGLIA (FG), giusto istanza di prosecuzione in regime transitorio , ex art.35, l.r.37/85, dell'attività estrattiva sulle part. lle 128-129-135-136-137-138 del F.17, in atti al n.163 del 10/01/86, e successiva istanza di proroga coltivazione, ex art.23 NTA PRAE approvato con DGR 538/2007 e s.m.i., sulle sole particelle 135-136-137, in atti al n.5952 del 9/10/07;
- con istanza del 13/1/2014, acquisita al prot. n.1160 il 23/01/2014, la ditta esercente ha chiesto l'ampliamento cava sulle particelle n.128-129-130-131-132-133-138-139-346-651-724 del F.17 e n.365-366-367-368-369-370 del F.16;
- il relativo progetto di coltivazione e la documentazione di rito sono stati inviati successivamente, in atti ai prott. n.7073 il 16/05/2014 e n.11378 il 4/08/2014, negli stessi la ditta chiarisce che le particelle ricadenti sul F.16 sono state indicate solo perché in disponibilità della ditta ma non saranno interessate dagli interventi;

- il procedimento amministrativo è stato avviato con la nota n.13843 del 03/10/14 di richiesta dei pareri agli Enti/Uffici, così come disposto dall'art.13 della l.r. 37/85 e s.m.i., per quanto al punto sopra per le sole particelle indicate ricadenti nel F.17;
- il Servizio Foreste Sezione di Foggia con nota n.4300 del 01/03/16, ha inviato il Nulla Osta forestale per l'attività estrattiva in ampliamento di che trattasi con delle prescrizioni di seguito riportate:
 1. *i movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafico/planimetrico di progetto ... ; pertanto non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.*
 2. *Siano rispettati i contenuti di cui al Capo II del R.R. n.9/15, le prescrizioni 'si ne qua non' del geologo-progettista, così come riportate nelle conclusioni dello studio geologico, e le indicazioni del PAI Puglia circa i controlli sulle rocce nelle fasi di scavo.*
 3. *Il recupero ambientale contempra vegetazione autoctona (macchia mediterranea)*
- la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici – Bari, con nota n.11385 del 24/11/14, ha espresso parere favorevole al progetto presentato a condizione che *“si conferisca all'area, al termine del ripristino, un carattere di maggiore naturalità attraverso opere aggiuntive di rimodellazione e di ingegneria naturalistica, in grado di attenuare i dislivelli generali. Si adoperi un sistema di piantumazione delle essenze che non segua gli schemi lineari e geometrici adottati in progetto ma riproponga in forma di “macchia” la necessaria naturalità, come chiaramente riscontrabile nell'area circostante.*;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici – Taranto, con note prot. n.3542 del 04/04/2016l 24/03/03, comunica che *“non si ravvisano elementi ostativi all'avvio dell'attività in progetto.”*;
- l'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota n.2737 del 01/04/15 ha comunicato che alcuni dei terreni in oggetto risultano gravati da uso civico e precisamente la part. 128 è *“gravata da uso civico proposta per la legittimazione, ... tale part. Risulta legittimata ex art.54, l.r. 14/2004”*; le part.11e 135-136 risultano *“terre demaniali in ditta al Comune e da queste locate, e tenuto conto che “le terre gravate da uso civico non possono essere sottoposte a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale ... invita l'Amministrazione Comunale a prendere contatti per individuare congiuntamente le possibili soluzioni.”*;
 - in merito a quest'ultimo punto il Sindaco di Anzano di Puglia con nota 1428 del 28/04/2015 ha richiesto il declassamento del Demanio civico delle part.11e 135-136 F.17 ed il trasferimento al patrimonio comunale in quanto l'attività estrattiva nel sito è iniziata da oltre 30 anni e le stesse particelle non sono mai state utilizzate con uso civico dalla collettività;
 - la ditta con lettera del 08/02/2016, acquisita al prot. n.1619 il 10/02.2016, ha comunicato che per la particella 128 ha provveduto all'affrancazione versando l'importo stabilito dal comune e precisando che la quota parte di detta particella gravata da uso civico non sarà in ogni caso interessata dal processo estrattivo in quanto perimetrale;
- il Servizio Urbanistico Regionale con nota n.7279 del 01/10/15 ha comunicato che l'intervento non essendo soggetto a VIA di competenza regionale o provinciale, per cui il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o l'accertamento compatibilità paesaggistica ex art.90 e 91 NTA PPTR è di competenza dell'ente delegato, nel caso del Comune di Anzano di Puglia la competenza è in capo alla Provincia di Foggia giusta DGR n.2766/2010;
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzano di Puglia con nota n.695 del 26/02/2016 ha trasmesso la determina n.173 del 25.01.16, con la quale il Settore Ambiente della Provincia di Foggia, subdelegato con delibera Consiglio Comunale n.13/2014, esprime parere favorevole in merito a procedura V.I.A. del progetto di ampliamento ed approfondimento della cava in questione con delle precisazioni e prescrizioni (che qui si intendono integralmente riportate) e che, ai sensi dell'art.14, l.r. 4/2014, *sostituisce l'autorizzazione paesaggistica*;
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di ANZANO DI PUGLIA, con pec del 01/03/2016 ha inviato l'avviso affisso all'albo pretorio al n.34 del 08/01/2016, sul quale è riportato che durante la fase di

pubblicazione avvenuta dall'08 al 18/01/2016 non sono intervenute osservazioni;

- l'AdB Puglia con nota n.8357 del 17.06/2015 ha comunicato che *sulle aree interessate dall'istanza in oggetto (ampliamento cava gesso in località Gessara...) non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le N.T.A. del PAI approvatoTuttavia in considerazione della complessità delle litologie in sito e delle morfologie dei luoghi risulta opportuno che vengano effettuate periodiche analisi sui fronti di scavo e sull'ammasso roccioso durante le varie fasi di coltivazione. La ditta dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità del fronte di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.;*

CONSIDERATO che:

- l'area di cava è in disponibilità della VITO ALTERIO GESSI snc, giusti atti di seguito elencati:
 - 1) part.lla 135-136 F.17 e part.lla 367-368 F.16 - contratto di concessione di suolo demaniale tra il Comune di Anzano di Puglia e VITO ALTERIO GESSI snc del 06/02/2014, registrato a Foggia il 20/02/2014 al n.27/1 con validità cinque più cinque anni;
 - 2) part. 724 F.17 - atto di acquisto del 18/03/2015 a firma Notaio Onofrio di CAPUA, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 20/03/2015 al n.985;
 - 3) part.lla 131-139-346 F.17 - atto di acquisto del 29/11/2013 a firma Notaio Maria Cristina DIENER, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 19/12/2013 al n.1825;
 - 4) part.lla 131-139-346 F.17 - atto di acquisto del 29/11/2013 a firma Notaio Maria Cristina DIENER, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 19/12/2013 al n.1825;
 - 5) part. 651 F.17 - atto di acquisto del 31/01/2003 a firma Notaio Francesco VASSALLI, registrato a Foggia il 17/02/2013 al n.470;
 - 6) part. 132 F.17 - atto di acquisto del 11/06/1993 a firma Notaio Francesco VASSALLI, registrato a Foggia il 01/07/1993 al n.2057/1V;
 - 7) part. 138 F.17 - decreto di trasferimento del 30/12/1989 del Tribunale di Ariano Irpino,;
 - 8) part. 133 F.17 - atto di acquisto del 04/06/1985 a firma Notaio Franco COLARUSSO, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 24/06/1985 al n.1274;
 - 9) part.lla n. 128-129-130-137 F.17 - atto di regolarizzazione Società del Notaio Carlo TRIFUOGGI del 29/12/1984 registrato ad Avellino al n.6624 il 31/12/84;
- con lettera del 2/03/2016, acquisita al prot. n.2775 del 04/03/2016 la ditta ha chiarito che *le part.lla 135 e 136 oggetto del rinnovato contratto di concessione, saranno utilizzate per il transito dei mezzi di cava per consentire l'ampliamento dell'attività estrattiva nei terreni confinanti; inoltre, se necessario per la configurazione finale del nuovo piano di coltivazione, alcuni tratti residui delle stesse particelle potranno essere livellati alla quota dell'attuale piazzale.* Fa sapere, altresì, che tale chiarimento è stato accettato dal Comune in data 01/03/2016 con nota n.736;
- nelle more del procedimento la coltivazione è stata sospesa con determina n. 39/AEC del 03/03/2014 a seguito degli scavi abusivi rilevati e del parere n.7682 del 04/06/2013 di non compatibilità momentanea della proroga dei lavori alle NTA PAI dell'A.d.B. di Puglia, quindi con determina n.52/EC del 07/05/2016, è stata autorizzata la ripresa in quanto la ditta ha prodotto la fideiussione a garanzia ripristino, ex punto 4), lett. a) della Direttiva in materia di attività estrattiva approvata con D.G.R. n.538/07 e s.m.i., e perché è intervenuto il nuovo parere favorevole dell'AdB Puglia n.8357/2015 relativo all'ampliamento in questione;
- il piano di coltivazione proposto prevede di estrarre 109.317 mc di roccia in posto in dieci anni più un anno per completare il recupero ed il costo di detto recupero è stato stimato, stando al relativo computo acquisito in atti al n.1619 il 10/02/2016, in 75.128,00 €;

Ritenuto di proporre il rilascio alla ditta VITO ALTERIO GESSI SNC, ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione all'ampliamento della cava in oggetto indicata e di impartire prescrizioni ed ordini nei termini di cui alla relazione n.29 del 06/06/2016;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

la Ditta VITO ALTERIO GESSI snc – con sede legale in ARIANO IRPINO (AV) – località Stratola, 6 - P.IVA 00508750643, (amministratore ALTERIO Giovanni, nato il 04/10/1946 a ARIANO IRPINO, residente a ARIANO IRPINO in Contrada Stratola, 6), è

AUTORIZZATA

ai sensi degli artt.8 e 14 della l.r. 37/1985, a coltivare la cava di gesso in località "GESSARA" – Comune di ANZANO DI PUGLIA – ampliata con interessamento dei terreni in disponibilità della ditta medesima identificati catastalmente al Foglio n.17 particelle n.128-129-130-131-132-133-135-136-137-138-139-346-651-724, su una superficie complessiva di 2.8554 ettari delimitata da 6 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2016) ed il numero di riconoscimento da 1 a 6, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante delle presente determina.

- 1) La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti le garanzie finanziarie, come specificate nel seguito, per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Dette garanzie possono essere rese anche sottoforma fideiussoria/assicurativa e quella relativa al recupero finale deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 292/2011. Le polizze fideiussorie possono essere svincolate solo dopo l'avvenuto collaudo;
- 2) Entro una settimana dalla data di notifica della presente la ditta deve provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato ed all'accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l'atto

autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;

3) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:

- a. La presente autorizzazione è valida fino al 20/02/2024 e decorre dalla data di deposito della polizza fideiussoria, come specificata in seguito, al protocollo dello scrivente Servizio.
- b. realizzare entro tre mesi dalla notifica del presente atto:
 - le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione di cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
 - le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
- c. condurre i lavori di coltivazione e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato così come dettagliato negli elaborati acquisiti ai prott. n.7073 il 16/05/2014, n.11378 il 4/08/2014 e n.1619 il 10/02/2016, attenendosi alle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti sentiti, che qui si intendono integralmente riportate, e comunque in maniera tale da garantire sempre:
 - la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo;
 - il solo transito dei mezzi di cantiere sulle particelle 651, 135 e 136, così come dichiarato e concordato;
- d. trasmettere alla scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive:
 - entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al precedente punto b. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;
 - entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n.1-2-3 del 2014;
- e. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
 - la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cui al sub c.;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;
 - qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e comunicarne il ritrovamento allo stesso Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458);

- in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
 - le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
 - lo scavo a confine potrà avvenire solo con quelle ditte confinanti regolarmente autorizzate ad esercire cave, con cui si è stipulata la specifica convenzione regolarmente registrata. In ogni caso non si può creare a confine un gradone unico per l'intero approfondimento, il fronte deve sempre essere gradonato ed attrezzato così come da verifica stabilità e caduta massi in atti;
- f. a garanzia dei lavori di recupero ambientale dell'area di cava pari a 2,8554 ettari, si conferma l'importo di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) come garanzia finanziaria, così come previsto dalle NTA del PRAE e computato negli elaborati progettuali. Tale garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 20/02/2026, ex D.G.R. Puglia n.692/2011, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- g. la presente autorizzazione valida fino al 20/02/2024 potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto, da presentarsi prima della scadenza nei termini previsti, qualora sussistono motivati interessi di produzione e di completamento dell'opera pubblica;
- h. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- j. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte della Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;
- k. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
- l. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- m. l'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
- n. ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente:
- deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, trasmettendo 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto dall'Servizio, il documento di sicurezza e salute DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
 - deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto

della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore Qualità dell'Ambiente ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla ditta VITO ALTERIO GESSI SNC, al SINDACO del comune di ANZANO di PUGLIA (FG)
- e) Il presente atto, composto da n°09 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato
Ing. Angelo Lefons